REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75, relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori delle carni suine, delle uova e del pollame, nonché i regolamenti (CEE) n. 2764/75, (CEE) n. 2773/75 e (CEE) n. 2778/75 relativi al calcolo di un elemento del prelievo all'importazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2759/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1473/86 (4), ed i regolamenti (CEE) n. 2771/75 (5) e (CEE) n. 2777/75 (6), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (7), istituiscono un regime di prelievi all'importazione e di prezzi limite, nel quale uno degli elementi di riferimento è costituito dai prezzi comunitari di determinati cereali foraggeri; che detti prezzi sono fissati una volta all'anno per un periodo di dodici mesi che ha inizio il 1° agosto e vengono calcolati in base ai prezzi d'entrata di detti cereali e delle relative maggiorazioni mensili;

considerando che in futuro la campagna di commercializzazione nel settore dei cereali verrà fissata per un periodo di dodici mesi, avente inizio il 1° luglio di ogni anno; che, di conseguenza, il calcolo dei prelievi all'importazione e dei prezzi limite per i prodotti appartenenti ai settori delle carni suine, delle uova e del pollame dovrà essere fondato sui prezzi dei cereali foraggeri validi per una campagna modificata come sopra indicato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2764/75 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2791/82 (9), il regolamento (CEE) n. 2773/75 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/77 (11) e il regolamento (CEE) n. 2778/75 (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 750/81 (13), precisano che il prezzo il ogni cereale foraggero nella Comunità corrisponde alla media aritmetica dei prezzi d'entrata, aumentati delle rispettive maggiorazioni mensili, validi per lo stesso cereale durante un periodo di dodici mesi avente inizio il 1° agosto; che occorre inserire la stessa precisazione nei regolamenti di base in questione e ritoccare questi ultimi adeguando la data d'inizio della campagna cerealicola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2759/75, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2771/75 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2777/75 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità sono calcolati una volta all'anno, per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° luglio, in funzione dei prezzi d'entrata e delle loro maggiorazioni mensili. Essi servono alla fissazione del prelievo a decorrere dal 1° agosto di ogni anno.».

Articolo 2

All'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2764/75, (CEE) n. 2773/75 e (CEE) n. 2778/75 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 84.
(2) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(7) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.
(9) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 4.
(10) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.
(11) GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 6.
(12) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.
(13) GU n. L 80 del 26. 3. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN